



Comune di PETTENASCO (NO)
Piazza Unita' d'Italia n.2 - 28028 PETTENASCO (NO) -
Italy
Tel. (+39) 0323.89115 - Fax (+39) 0323.89693
Codice Fiscale: 00430240036 - Partita IVA:
00430240036

PARERE N.3 DEL REVISORE UNICO SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

PER UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

(Richiesta parere ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b), punto 2, D.Lgs 267/2000 e s.m.i)

Il Revisore Unico, D.ssa SPOLETTI Anna Maria ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2004 e s.m.i.

- Vista la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 26/04/2017, con allegata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2017, dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b) punto 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- Esaminata la proposta summenzionata di variazione al bilancio di previsione 2017, unitamente ai vari allegati, la sintesi delle variazioni, il riepilogo per aggregati al titolo con le relative variazioni; il quadro di controllo degli equilibri di bilancio;
- Esaminata la proposta di utilizzo di avanzo di amministrazione esercizio precedente di parte non vincolata;
- Rilevato il contenuto dello Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (parere del responsabile del servizio di ragioneria).
- Visto in particolare l'art. 175 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (variazioni al bilancio di previsione);
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti Locali;
- Visto il comma 3/bis dell'articolo 187 del Tuel il quale stabilisce che nel caso in cui l'ente si trovi o in anticipazione di tesoreria (articolo 222 del Tuel), o stia utilizzando entrate a destinazione vincolata per finanziare spesa corrente (articolo 195 del Tuel) l'avanzo di amministrazione libero non può essere utilizzato fatto salvo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.
- Visto il principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) al paragrafo 3.3 che dispone «fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione». Esclusi pertanto i suddetti casi la quota destinata e la quota libera del risultato di amministrazione possono essere applicate al bilancio, con variazione di competenza del Consiglio comunale previo parere dell'Organo di revisione, solo dopo l'approvazione del rendiconto che ne definisce l'importo

avvia l'iter previsto per esprimere il parere a norma dell'art. 239, 1° comma lettera b) punto 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e di seguito, predispone il documento relazionale sulle verifiche previste.

In seguito alla verifica di esigenze manutentive straordinarie di cui in allegato a) si considera opportuno utilizzare in parte l'avanzo di amministrazione non vincolato approvato in sede di rendiconto 2016.

Le variazioni in aumento di spesa ammontano ad euro 42.000,00.

Le variazioni da apportare agli stanziamenti di bilancio Pluriennale 2017-2019 riguardano solo il 2017 mantenendo invariata la previsione 2018 e 2019.

In base a quanto appena esposto si procede alle seguenti verifiche:

1. Verifica degli equilibri di bilancio

La variazione al bilancio di previsione rispetta il principio del pareggio finanziario (art. 162, c.5 e 6 capo 1 del TUEL) (allegato b).

2. Verifica della coerenza interna

Il Revisore dei Conti ritiene che le variazioni al bilancio di previsione, così come indicato nella modulistica contabile consegnata, non producano mutazioni in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica.

3. Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il Revisore prende atto che, viene rispettato il vincolo di finanza pubblica (2017);

4. Verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni per l'esercizio 2017

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli, pur presentando delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, di fatto non mutano il quadro della congruità complessiva, precedentemente rilevata.

CONCLUSIONI

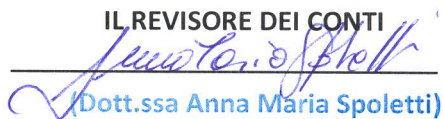
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 c.1 lettera b) del TUEL e tenuto conto:

- ° del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- ° delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- ° di tutta la documentazione allegata alla proposta di variazione del bilancio di previsione 2017;

Il Revisore dei Conti

Esprime, per quanto di sua competenza, *parere favorevole*, sulla proposta variazione al Bilancio di Previsione 2017 e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato come proposto, invitando l'Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria in corso d'anno, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario.

Pettenasco, 27 aprile 2017

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott.ssa Anna Maria Spoletti)